



Allegato =C= al rep. n.19408/11484

Statuto del "Rotary Club Carpi" - ETS -

Art. 1 Definizioni

1. Consiglio: il Consiglio Direttivo del club.
2. Regolamento: il regolamento del club.
3. Consigliere: un membro del consiglio direttivo del club.
4. Socio: un socio attivo, non onorario, del club.
5. RI: Rotary International.
6. Club satellite un potenziale club i cui soci saranno considerati anche soci (se pertinente): di un club.
7. Per iscritto: una comunicazione capace di essere documentata, a rescindere dal metodo di trasmissione.
8. Anno: un periodo di dodici mesi che inizia il 1° luglio.

Art. 2 Nome

Il nome di questa associazione è **"Rotary Club Carpi" - ETS.**

Art. 3 Finalità

Le finalità del club sono:

- (a) perseguire lo Scopo del Rotary;
- (b) realizzare progetti di successo secondo le cinque Vie d'azione;
- (c) contribuire ad avanzare il Rotary rafforzandone l'effettivo;
- (d) sostenere la Fondazione Rotary;
- (e) sviluppare dirigenti oltre il livello di club.

Art. 4 Località del club e limiti territoriali

La località in cui si trova il club è: Via Stradello Morto, nr. 3, 41012 - Carpi (MO).

I suoi limiti territoriali sono riferiti ai Comuni di Carpi, Soliera e Novi di Modena.

Qualsiasi club satellite di questo club deve essere situato in questa località o zona circostante.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

Art. 5 Scopo dell'associazione

Lo Scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività. In particolare, esso si propone di:

Primo: Sviluppare relazioni amichevoli come opportunità per fare service.

Secondo: Informare ai principi della più alta rettitudine l'attività imprenditoriale e professionale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività.

Terzo: Orientare l'attività privata, professionale e pubblica di ogni rotariano secondo l'ideale del servire.

Quarto: Propagare la comprensione, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante relazioni amichevoli fra

Registrato a **Modena**
il 28 novembre 2025
N. 33805
Serie 1T
Esatti € 200,00

persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite dall'ideale di servire.

Art. 6 Cinque vie d'azione

Le cinque vie d'azione rappresentano la struttura teorica e pratica della vita del Rotary club.

1. L'Azione interna, la prima Via d'azione, riguarda le attività che ogni socio deve intraprendere nell'ambito del club per assicurarne il buon funzionamento.

2. L'Azione professionale, la seconda Via d'azione, ha lo scopo di promuovere l'osservanza di elevati principi morali nell'esercizio di ogni attività e professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività professionale. I soci sono chiamati a operare, sul piano personale e professionale, in conformità con i principi del Rotary e a mettere le proprie competenze professionali a disposizione dei progetti sviluppati dal club per rispondere alle questioni più pressanti della collettività.

3. L'Azione di pubblico interesse, la terza Via d'azione, comprende le varie iniziative dei soci, a volte in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita di coloro che vivono nella località o comune del club impegnandosi per la pace positiva nella comunità.

4. L'Azione internazionale, la quarta Via d'azione, comprende le attività svolte dai soci per avanzare la comprensione internazionale, la buona volontà e la pace positiva, favorendo l'incontro con persone di altri Paesi, la loro cultura, le loro tradizioni, i loro successi, le loro aspirazioni ed i loro problemi, attraverso letture e scambio di corrispondenza, e tramite la cooperazione alle iniziative e ai progetti promossi dal club a favore degli abitanti di altri Paesi.

5. L'Azione per i giovani, la quinta Via d'azione, riconosce l'impronta positiva lasciata nella vita dei ragazzi e dei giovani adulti dalle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione a progetti di service locali e internazionali, e dai programmi di scambio volti a promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture.

Art. 7 Riunioni

1 - Riunioni ordinarie.

(a) Giorno e ora. Il club si riunisce una volta alla settimana, nel giorno e all'ora indicati nel suo regolamento.

(b) Modalità. La partecipazione alle riunioni può avvenire di persona, per telefono, online, o con un'attività interattiva online. Si considera giorno della riunione interattiva quello in cui l'attività interattiva verrà postata online.

(c) Cambiamenti. Per validi motivi, il consiglio può rimandare una riunione ordinaria ad altra data (purché antecedente alla riunione successiva), oppure può spostarla a un'ora diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello usuale.

(d) Cancellazione. Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria per i seguenti motivi:

(1) se la riunione cade in un giorno di festa o durante la settimana che comprende una festività;

(2) in caso di decesso di un socio;

(3) in caso di epidemie o disastri che colpiscono l'intera comunità;

(4) in caso di eventi bellici nella comunità.

Il consiglio può cancellare sino a un massimo di quattro riunioni ordinarie all'anno per cause diverse da quelle sopra elencate, con un limite massimo di tre cancellazioni consecutive.

(e) Riunione del club satellite (se pertinente). Se previsto dal regolamento, il club satellite si riunisce una volta alla settimana nel giorno, all'ora e nella sede stabiliti dai suoi soci. La data, l'ora e la sede delle riunioni possono essere modificate secondo quanto stabilito al comma 1 di questo articolo. Una riunione di club satellite può essere cancellata per i motivi di cui alla sezione 1(d) di questo articolo. Le modalità di voto sono quelle previste dal regolamento.

(f) Eccezioni. Il regolamento può includere disposizioni che non sono in conformità con questa sezione. Il club deve comunque riunirsi almeno due volte al mese.

2 – Riunione annuale.

(a) Una riunione annuale per l'elezione dei dirigenti e la presentazione del rapporto finanziario semestrale, comprensivo delle entrate e delle spese relative all'anno corrente e a quello precedente, deve essere tenuta prima del 31 dicembre, secondo quanto previsto dal regolamento.

(b) La riunione annuale del club satellite indetta allo scopo di eleggere i suoi dirigenti deve svolgersi prima del 31 dicembre.

3 – Riunioni straordinarie. Possono essere indette su decisione del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal Regolamento per la riunione annuale

4 – Riunioni del consiglio direttivo. Il verbale della riunione deve essere messo a disposizione dei soci entro 30 giorni dalla conclusione di ogni riunione del consiglio.

Art. 8 Effettivo

1 – Requisiti generali. Il club si compone di persone adulte che dimostrano buon carattere, integrità e leadership, che godono di buona reputazione in ambito imprenditoriale, professionale o nella comunità, e che sono disposte mettersi al servizio della propria comunità e/o del mondo.

2 – Tipi di affiliazione. Il club ha due tipi di soci: attivi e onorari. Può offrire anche altri tipi di affiliazione come previsto al punto 7 del presente articolo. Questi soci dovranno essere riportati al RI come soci attivi oppure onorari.

3 – Soci attivi. Può essere ammesso come socio attivo del club chi sia in possesso dei requisiti indicati nell'articolo

4, comma 2(a) dello Statuto del RI.

4 – Affiliazione al club satellite. I soci di un club satellite del club saranno anche soci di un club fino a quando il club satellite non sarà ammesso al RI come Rotary club.

5 – Divieto di doppia affiliazione. Ai soci attivi del club non è consentito essere simultaneamente:

(a) soci del club e di un altro club, fatta eccezione per il satellite di questo club;

(b) soci onorari del club.

6 – Soci onorari. Il club può ammettere soci onorari per la durata stabilita dal suo consiglio direttivo. I soci onorari:

(a) sono esenti dal pagamento delle quote sociali;

(b) non hanno diritto di voto;

(c) non possono ricoprire cariche all'interno del club;

(d) non rappresentano alcuna classifica professionale;

(e) hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di tutti gli altri privilegi di questo club, ma non di altri Rotary club; l'unico privilegio di cui godono presso un altro club è quello di poterlo visitare senza essere ospiti di un Rotariano.

7 – Eccezioni. Il regolamento può includere disposizioni che non sono in conformità con l'articolo 8, punti 2 e 4 - 6.

Art. 9 Composizione dell'effettivo

1 – Disposizioni generali. Ogni socio appartiene a una categoria in base alla sua attività professionale, imprenditoriale, lavorativa o di servizio alla comunità. La classificazione deve descrivere l'attività principale e riconosciuta dell'azienda, della società o dell'istituzione del socio, l'attività commerciale o professionale principale e riconosciuta del socio o la natura dell'attività di servizio alla comunità. Il consiglio può modificare la classificazione di un socio se il socio cambia posizione, professione o occupazione.

2 – Diversità. L'appartenenza a questo club dovrebbe rappresentare una sezione trasversale delle imprese, delle professioni, delle occupazioni e delle organizzazioni civiche nella sua comunità, tra cui età, genere e diversità etnica.

Art. 10 Assiduità

1 – Disposizioni generali. Ogni socio è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie del club, o del club satellite; deve inoltre impegnarsi nei progetti e in altri eventi ed attività promossi dal club. Un socio è considerato presente a una riunione ordinaria:

(a) se vi partecipa di persona, per telefono o online per almeno il 60% della sua durata;

(b) se dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra in maniera soddisfacente che l'assenza era dovuta a motivi validi;

(c) se partecipa online alla riunione ordinaria o a un'attività interattiva postata sul sito web del club entro una settimana dalla data in cui l'informazione è stata postata; oppure

(d) se il socio recupera l'assenza entro lo stesso anno, in uno dei seguenti modi:

(1) partecipa alla riunione ordinaria di un altro club, del club satellite di un altro club o di un club provvisorio per almeno il 60% della riunione;

(2) si presenta all'ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club, o del club satellite di un altro club, con l'intenzione di parteciparvi, ma la riunione non ha luogo;

(3) partecipa a un progetto del club, o a un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio;

(4) partecipa a una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione di cui il socio fa parte;

(5) partecipa tramite il sito web di un club a una riunione o attività interattiva online;

(6) partecipa alla riunione ordinaria di un club Rotaract o Interact, di un Gruppo Community Rotary o di un Circolo Rotary, siano essi stabiliti o provvisori;

(7) partecipa a una convention del RI, al Consiglio di Legislazione, a un'assemblea internazionale, a un Istituto Rotary o a qualsiasi riunione convocata con l'approvazione del Consiglio centrale o del presidente del RI; a un congresso multizona, alla riunione di una commissione del RI, a un congresso distrettuale o a un'assemblea di formazione distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal Consiglio centrale, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal governatore, o a una riunione intracittadina dei Rotary club regolarmente annunciata.

2 - Assenze prolungate per trasferte di lavoro. Il socio che si trovi in trasferta dal Paese in cui risiede per un periodo di tempo prolungato può partecipare alle riunioni di un club locale, a seguito di accordo fra quest'ultimo e il proprio club.

3 - Assenze dovute ad altre attività rotariane. Il socio è esonerato dall'obbligo di recupero se al momento della riunione si trova:

(a) in viaggio verso o da una delle riunioni di cui al sotto comma (1) (d) (7);

(b) in servizio come dirigente del RI, membro di una commissione del RI o amministratore della Fondazione Rotary;

(c) in servizio come rappresentante speciale del governatore in occasione della formazione di un nuovo club;

(d) in viaggio per questioni rotariane, in rappresentanza del RI;

(e) direttamente e attivamente impegnato in un progetto sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l'assenza; o

(f) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate

dal consiglio, che non consentano la partecipazione alla riunione.

4 - Assenze dei dirigenti del RI. L'assenza è giustificata se il socio è dirigente in carica del RI o partner rotariano di un dirigente in carica del RI.

5 - Assenze giustificate. L'assenza di un socio si considera giustificata:

(a) se viene approvata dal consiglio per motivi che considera validi e sufficienti. Tali assenze giustificate non possono durare più di dodici (12) mesi. Le assenze giustificate non devono protrarsi per più di 12 mesi; questo limite può tuttavia essere prorogato dal consiglio se l'assenza è dovuta a ragioni mediche o in seguito alla nascita, adozione o affidamento di un bambino;

(b) La somma dell'età del socio e degli anni di affiliazione a uno o più club è pari o superiore a 85 anni, il socio è Rotariano da almeno 20 anni, il socio ha notificato per iscritto al segretario del club il desiderio di essere esonerato dalla partecipazione, e solo questi requisiti sono presi in considerazione.

6 - Registri delle presenze. Se il socio le cui assenze siano giustificate ai sensi del sotto comma 5 (a) del presente articolo non frequenta una riunione, né il socio né la sua assenza sono considerati ai fini del computo delle presenze del club. Se il socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato al comma 4 o al sotto comma 5 (b) del presente articolo frequenta una riunione del club, sia il socio sia la sua presenza sono considerati ai fini del computo dei soci e delle presenze del club.

7 - Eccezioni. Il regolamento può includere norme o requisiti non in conformità con le suddette disposizioni.

Art. 11 Consiglieri, dirigenti e commissioni

1 - Organo direttivo. L'organo direttivo del club è il consiglio direttivo, costituito e composto in conformità al regolamento del club.

2 - Autorità. L'autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti e alle commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante una carica.

3 - Decisioni del consiglio. Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell'attività del club hanno carattere definitivo e sono soggette solo ad appello al club. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di cessare l'affiliazione di un socio, l'interessato può, conformemente all'articolo 13, comma 6, fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, la decisione del consiglio può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria indicata dal consiglio, purché sia presente il numero legale dei partecipanti e purché la notifica dell'appello sia stata inviata dal segretario a ogni socio del club almeno cinque

giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo.

4 – Dirigenti. Sono dirigenti del club, facenti parte del consiglio direttivo, il presidente, il presidente uscente, il presidente eletto, il segretario e il tesoriere, ed eventualmente uno o più vicepresidenti. Fra i dirigenti può essere incluso anche il prefetto, che può essere componente del consiglio direttivo se previsto dal regolamento. Ciascun dirigente e consigliere deve essere un socio del club in regola. I dirigenti dei club partecipano regolarmente alle riunioni dei club satellite.

5 – Elezione dei dirigenti.

(a) Mandato dei dirigenti (presidente escluso). Ogni dirigente sarà eletto come stabilito dal regolamento del club. Fatta eccezione per il presidente, ciascun dirigente assume l'incarico il 1° luglio successivo all'elezione e resta in carica per la durata del mandato o fino all'elezione e alla qualificazione di un successore.

(b) Mandato presidenziale. Il presidente nominato viene eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, almeno diciotto (18) mesi ma non più di due anni prima del giorno in cui entrerà in carica come presidente. Il presidente nominato diventa presidente eletto il 1° luglio dell'anno che precede quello per cui è stato eletto presidente. Il presidente assume l'incarico il 1° luglio e resta in carica per un anno. Quando un successore non viene eletto, il mandato dell'attuale presidente viene prorogato fino a un anno.

(c) Requisiti del presidente. Il candidato alla presidenza deve essere stato socio del club per almeno un anno prima della nomina a tale incarico, a meno che il governatore non ritenga sufficiente un periodo inferiore. Il presidente eletto partecipa al seminario d'istruzione dei presidenti eletti e all'assemblea di formazione, a meno che il governatore eletto non lo giustifichi. Se giustificato, il presidente eletto invia un rappresentante del club. Il presidente eletto che non partecipi alle suddette riunioni formative senza aver ottenuto la dispensa dal governatore eletto o che, avendo ottenuto la dispensa, non invia un socio che lo rappresenti non può essere presidente del club. In questo caso, il presidente in carica prosegue il suo mandato sino all'elezione di un successore che abbia partecipato alle suddette riunioni o che abbia ricevuto una formazione ritenuta sufficiente dal governatore eletto.

6 – Gestione dei club satellite.

(a) Supervisione. Il club monitora e sostiene il proprio club satellite nella misura ritenuta opportuna dal consiglio.

(b) Consiglio direttivo del club satellite. Il club satellite elegge annualmente tra i suoi soci il proprio consiglio direttivo a cui viene affidata l'amministrazione ordinaria. Il consiglio è composto dai dirigenti del club satellite e da quat-

tro-sei altri soci, secondo quanto previsto dal regolamento. La massima carica del club satellite è il presidente del consiglio; sono altri dirigenti il presidente uscente, il presidente eletto, il segretario e il tesoriere. Il consiglio del club satellite è responsabile dell'organizzazione e della gestione quotidiana del club satellite e delle sue attività, in conformità con le regole, i requisiti, il regolamento, gli obiettivi e le finalità del Rotary, sotto la guida del club. Non ha alcuna autorità all'interno o al di sopra del club.

(c) Procedure di rendicontazione del club satellite. Il club satellite deve presentare annualmente al presidente e al consiglio direttivo e del club un rapporto sui suoi soci, attività e programmi, accompagnata da un rendiconto finanziario e da conti sottoposti a

(d) revisione o revisionati, da includere nelle relazioni del club per la sua assemblea generale annuale e qualsiasi altra relazione che possa, di volta in volta, essere richiesta da questo club.

7 – Commissioni. Il club deve avere le seguenti commissioni:

- (a) Amministrazione del club
- (b) Effettivo
- (c) Immagine pubblica
- (d) Fondazione Rotary
- (e) Progetti

Se necessario, il consiglio o il presidente possono nominare altre commissioni.

Art. 12 Quote sociali

Ogni socio è tenuto a pagare una quota sociale annuale, come stabilito dal regolamento.

Art. 13 Durata dell'affiliazione

1 – Durata. L'affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.

2 – Cessazione automatica.

L'affiliazione cesserà automaticamente quando un socio non soddisfa più i requisiti di affiliazione.

(a) Ri-affiliazione. Quando un socio in regola ha cessato la sua affiliazione, quella persona può richiedere nuovamente l'affiliazione, sotto la stessa o un'altra attività, professione, occupazione, servizio alla comunità o altra classificazione.

(b) Cessazione dell'affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio, a meno che sia prolungato. Il consiglio può revocare l'affiliazione onoraria in qualsiasi momento.

3 – Cessazione per morosità.

(a) Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni successivi alla scadenza è invitato a versarle dal segretario mediante un sollecito scritto. Se il pagamento non avviene entro 10 giorni dalla data del sollecito,

il consiglio può, a propria discrezione, revocare l'affiliazione del socio.

(b) Riammissione. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l'affiliazione al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute.

4 – Cessazione per assenza abituale.

(a) Percentuali di assiduità. Un socio deve:

(1) partecipare o recuperare almeno il 50 per cento delle riunioni regolari del club o delle riunioni dei club satellite; partecipare a progetti, eventi e altre attività del club per

(2) almeno 12 ore in ogni semestre dell'anno; o ottenere una combinazione proporzionata di entrambi; e

(3) partecipare ad almeno il 30 per cento delle riunioni ordinarie del club o del club satellite o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club in ciascun semestre (ne sono esonerati gli assistenti del governatore, secondo la definizione del Consiglio centrale del RI).

I soci che non soddisfano questi requisiti possono perdere l'affiliazione al club a meno che non siano dispensati dal consiglio per validi motivi.

(b) Assenze consecutive. Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive (senza recuperarle) e che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all'articolo 10, commi 4 o 5, deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all'affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, a maggioranza, revocare l'affiliazione.

(c) Eccezioni. Il regolamento del club può includere disposizioni non in conformità con l'art. 13, comma 4.

5 – Cessazione per altri motivi.

(a) Giusta causa. Il consiglio può, a una riunione convocata per l'occasione, revocare l'affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l'appartenenza al club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri presenti e votanti. I principi guida per questa riunione sono l'articolo 8, comma 1; la Prova delle quattro domande e gli elevati standard etici che ogni Rotariano si impegna a mantenere.

(b) Preavviso. Prima dell'intervento indicato alla lettera (a) del presente comma, il consiglio deve inviare al socio un preavviso scritto di almeno 10 giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il preavviso va recapitato di persona o mediante raccomandata all'ultimo indirizzo noto del socio. Il socio ha il diritto di esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio.

6 – Diritto di appello; ricorso alla mediazione o all'arbitrato.

(a) Preavviso. Entro sette giorni dalla decisione del consiglio di revocare o sospendere l'affiliazione, il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisio-

ne. Entro 14 giorni dalla notifica, il socio può dare comunicazione scritta al segretario di un ricorso al club o di una richiesta di mediazione o arbitrato. La procedura di mediazione o di arbitrato è prevista all'articolo 17.

(b) Appello. In caso di appello, il consiglio decide la data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro 21 giorni dalla notifica dell'appello. Ogni socio deve essere informato per iscritto dell'argomento specifico della riunione con un preavviso di almeno 5 giorni. Alla riunione sono ammessi solo i soci del club. La decisione del club ha valore definitivo e non è soggetta ad arbitrato.

7 – Decisioni del consiglio. La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.

8 – Dimissioni. Le dimissioni di un socio da questo club devono essere presentate per iscritto, al presidente o al segretario. Il consiglio accetta le dimissioni a meno che il socio non sia debitore nei confronti del club.

9 – Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale. Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere al club, perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club qualora, in conformità con le leggi locali, l'affiliazione al club comporti per i soci l'acquisizione di diritti sui fondi o su altri beni appartenenti al club.

10 – Sospensione dal club. Indipendentemente da ogni altra disposizione prevista in questo statuto, se il consiglio ritiene che:

(a) al socio siano state rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto o di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi del club;

(b) le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revoca dell'affiliazione;

(c) sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento o evento giudicato indispensabile dal consiglio prima che si possa deliberare in merito alla revoca dell'affiliazione;

(d) sia nell'interesse del club che il socio venga sospeso temporaneamente, senza alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni e altre attività del club e da eventuali incarichi direttivi all'interno del club; il consiglio può, con i due terzi dei voti favorevoli, sospendere temporaneamente il socio per un periodo ragionevole di tempo, che non superi i 90 giorni, alle condizioni che il consiglio stesso ritiene necessarie. Il socio sospeso può presentare appello contro la sospensione, o ricorrere alla mediazione o all'arbitrato, secondo quanto previsto al comma 6 di questo articolo. Durante la sospensione, il socio è esonerato temporaneamente dall'obbligo di frequenza alle riunioni. Prima che finisca il periodo di sospensione, il consiglio deve o proce-

dere con la revoca dell'affiliazione, o reintegrare il rotariano sospeso al suo stato regolare.

Art. 14 Affari locali, nazionali e internazionali

1 - Argomenti appropriati. Il benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo può essere oggetto di discussione, aperta e informata, alle riunioni del club. Il club, tuttavia, non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.

2 - Neutralità. Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute durante le sue riunioni i meriti o i demeriti di tali candidati.

3 - Apoliticità.

(a) Risoluzioni e prese di posizione. Il club non può adottare né diffondere risoluzioni o prese di posizione, né prendere iniziative in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.

(b) Appelli. Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.

4 - Celebrazione delle origini del Rotary. La settimana in cui ricorre l'anniversario della fondazione del Rotary (il 23 febbraio) è stata designata Settimana della pace e della comprensione mondiale. Durante questa settimana, il club festeggia il servizio reso dal Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la buona volontà nella comunità e nel resto del mondo.

Art. 15 Riviste rotariane

1 - Abbonamento obbligatorio. A meno che il club non sia stato dispensato dal Consiglio centrale, ogni socio deve abbonarsi alla rivista ufficiale del Rotary International o a una rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal Consiglio centrale. Due rotariani residenti allo stesso indirizzo possono richiedere un unico abbonamento. L'abbonamento va pagato, per l'intera durata dell'affiliazione al club, entro le date stabilite dal consiglio per il pagamento delle quote pro-capite.

2 - Riscossione. Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti anticipati dei soci e di trasmetterli al RI o all'ufficio della pubblicazione rotariana regionale, in base a quanto stabilito dal Consiglio centrale.

Art. 16 Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento

Pagando le quote, un socio accetta i principi del Rotary espressi nel suo oggetto e si impegna a rispettare ed essere vincolato dallo statuto e regolamento del club. A queste sole condizioni, un socio ha diritto ai privilegi del club. Nessun socio può essere dispensato dall'osservanza dello statuto e del regolamento indipendentemente dal fatto di averne ricevu-

ta copia.

Art. 17 Arbitrato e mediazione

1 - Controversie. Fatta eccezione per le controversie aventi a oggetto le delibere del consiglio, qualsiasi altra controversia sorta tra un socio o un ex socio e il club, qualsiasi suo dirigente o il consiglio deve - su richiesta presentata al segretario da una delle parti - essere deferita a un mediatore o a un collegio arbitrale.

2 - Data per lo svolgimento della mediazione o dell'arbitrato. Il consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare la data della mediazione o dell'arbitrato entro 21 giorni dalla ricezione della richiesta.

3 - Mediazione. La mediazione deve svolgersi secondo una procedura:

(a) riconosciuta da un ente competente avente giurisdizione nazionale o regionale; o

(b) raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione di controversie; o

(c) raccomandata dalle linee guida del Consiglio centrale del RI o del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary.

Il mediatore deve essere socio di un club. Il club può richiedere al governatore o a un suo rappresentante di nominare un mediatore che abbia le capacità e l'esperienza necessarie.

4 - Esiti della mediazione. Le decisioni convenute dalle parti durante la mediazione sono:

a) trascritte in un documento che deve essere consegnato alle parti, al mediatore o ai mediatori e al consiglio. Una dichiarazione riepilogativa accettabile alle parti deve essere preparata per informare il club. Ciascuna delle parti può richiedere - attraverso il presidente del club o il segretario - ulteriori incontri di mediazione se una delle parti si allontana in modo significativo dall'accordo raggiunto.

5 - Fallimento della mediazione. Se la mediazione non riesce, le parti possono chiedere l'arbitrato secondo quanto indicato dal comma 1 del presente articolo.

6 - Arbitrato. In caso di arbitrato, ognuna delle due parti nomina un arbitro e gli arbitri nominano il presidente del collegio arbitrale; gli arbitri e il presidente del collegio arbitrale devono essere Rotariani.

7 - Decisione arbitrale. La decisione presa dagli arbitri o, in caso di disaccordo, dal presidente del collegio arbitrale, è definitiva, vincolante e incontestabile.

Art. 18 Regolamento

Il club adotta un regolamento conforme allo Statuto e al Regolamento tipo del RI, con regolamento interno di un'unità territoriale amministrativa, ove stabilito dal RI, e al presente statuto, per dare disposizioni supplementari al governo del club. Il regolamento può essere emendato come previsto.

Art.19 Emendamenti

In base a quanto stabilito dal Consiglio Centrale del Rotary

nel mese di ottobre 2024 il club rinnova la propria fedeltà allo statuto e al regolamento del Rotary Internazionale nella forma attuale e con gli eventuali emendamenti futuri con i seguenti criteri:

1 – Modalità per la parte del presente statuto compresa tra l'art.1 e l'art.18 con l'eccezione degli artt. 2 e 4: il club, con provvedimento del Consiglio Direttivo, farà propri gli emendamenti stabiliti dal Consiglio di Legislazione, mentre altre modifiche dovranno essere deliberate dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dai successivi punti "20.2 Assemblea Ordinaria" e "20.3 Assemblea straordinaria" a seconda dell'oggetto della delibera;

2 – Emendamento degli articoli 2 e 4. Le modifiche dell'articolo 2, Nome, e dell'articolo 4, Località del Club, dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dal primo comma del punto "20.3 Assemblea straordinaria".

La proposta di emendamento deve essere comunicata per iscritto a tutti i soci e al governatore almeno 21 giorni prima della riunione. L'emendamento deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio centrale del RI ed entra in vigore solo dopo tale approvazione.

3 – Modalità per il successivo art. 20: seguendo il dettato delle pronunce 2.060 e 2.080 del Consiglio Centrale del Rotary (ottobre 2024) si procederà secondo le esigenze poste dalla legge italiana. L'assemblea ordinaria delibera sull'eventuale adeguamento dell'articolo 20 del presente statuto, che si rendesse necessario a seguito di modifiche richieste dalla normativa italiana, con le modalità previste al punto 20.2 "Assemblea Ordinaria".

Eventuali modifiche dell'art. 20, diverse da quelle richieste dalla normativa italiana di cui al comma precedente, devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste nei commi 1 e 2 dell'articolo "20.3 Assemblea straordinaria" a seconda dell'oggetto della delibera.

Art. 20 Normativa Terzo Settore

Il Rotary Club, di seguito detto "associazione", in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto delle finalità del Rotary, realizzando progetti di servizio di successo in base alle cinque Vie d'Azione, contribuendo a far crescere il Rotary rafforzandone l'effettivo, sostenendo la Fondazione Rotary e sviluppando dirigenti oltre il livello di club, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale,

delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;

b) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24

dicembre 2007, n. 244.

Per lo svolgimento delle attività suddette, il Club potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività ricomprese nelle aree di intervento in cui è impegnato il Rotary International:

1. Costruzione della Pace e prevenzione dei conflitti:

Il Rotary sostiene la formazione, l'istruzione e le pratiche relative all'edificazione della pace e alla prevenzione dei conflitti attraverso iniziative che aiutano a porre fine ai contrasti nelle comunità locali e globali. Contribuisce a creare iniziative e situazioni che portino alla realizzazione di condizioni di pace anche attraverso la formazione dei membri delle comunità interessate, fornendo servizi che aiutino la crescita delle popolazioni più vulnerabili, migliorando il dialogo e le relazioni comunitarie, determinando le condizioni per una migliore gestione delle risorse disponibili, finanziando borse di studio post laurea per professionisti nel campo della costruzione della pace e della risoluzione dei conflitti.

2. Prevenzione e cura delle malattie:

Il Rotary sostiene attività di formazione per ridurre le cause e gli effetti delle malattie. I progetti si propongono di rafforzare il sistema di assistenza sanitaria attraverso le seguenti linee d'azione:

- a) facilitando l'accesso alle strutture sanitarie anche con il loro ampliamento;
- b) migliorando le apparecchiature mediche e formando il personale addetto al loro utilizzo;
- c) promuovendo programmi di prevenzione delle malattie, non trascurando l'obiettivo di contrastare la trasmissione delle malattie infettive e ridurre i casi e le complicazioni delle malattie non prevenibili;
- d) migliorando le infrastrutture sanitarie della comunità, fornendo cure e riabilitazione per disabilità fisiche, finanziando gli studi di professionisti interessati in aree correlate alla prevenzione e cura delle malattie.

3. Acqua servizi igienici e igiene:

Il Rotary supporta attività che incoraggiano la gestione e la protezione di fonti idriche e forniscono accesso equo e universale all'acqua potabile, ai servizi igienici e all'igiene, facilitando l'accesso universale ed equo all'acqua potabile sicura e economica. Si vuole in tal modo migliorare la qualità dell'acqua proteggendo le risorse idriche esterne e sotterranee, riducendo inquinamento e contaminanti e promuovendo il riutilizzo di acqua reflue, facilitando l'accesso equo e universale a migliori strutture igienico-sanitarie e ai servizi di gestione di acque reflue, per realizzare l'obiettivo di comunità prive di latrine all'aria aperta.

Si intende altresì migliorare, comportamenti e pratiche comunitarie che aiutino a prevenire la diffusione di malattie,

rafforzando le capacità di governi, istituzioni e comunità per sviluppare, finanziare, gestire e mantenere servizi idrici e igienico-sanitari sostenibili anche finanziando borse di studio per professionisti nei campi correlati all'acqua, servizi igienici e igiene.

4. Salute materna e infantile:

Il Rotary finanzia le attività e la formazione per migliorare la salute materna e ridurre la mortalità infantile al di sotto dei cinque anni. I progetti si propongono di dare qualità e sviluppo al sistema sociosanitario, facilitandone l'accesso anche mediante il loro ampliamento. Si agisce anche attraverso migliori standard delle apparecchiature con la contemporanea, adeguata formazione del personale addetto alle cure mediche, con la finalità di ridurre il tasso di mortalità neonatale e infantile, del tasso di mortalità e morbidità dei bambini al di sotto dei cinque anni, del tasso di mortalità e morbidità materna. Particolare attenzione viene riservata a facilitare l'accesso ai servizi medici essenziali, alla formazione di operatori sanitari di comunità, ai fornitori di assistenza sanitaria non trascurando il finanziamento di borse di studio per la formazione di professionisti nel campo della salute materna e infantile.

5. Alfabetizzazione educazione di base:

Il Rotary promuove attività volte migliorare la qualità dell'istruzione delle Nuove Generazioni a partire dall'alfabetizzazione di bambini e adulti, finanziando programmi che rafforzano le capacità comunitarie di fornire educazione di base, migliorando l'alfabetizzazione degli adulti, lavorando per ridurre le disparità di genere nell'istruzione e finanziando borse di studio per professionisti orientati alla carriera nel campo.

6. Sviluppo economico comunitario:

Il Rotary sostiene gli investimenti sulle persone e sulle comunità per alleviare la povertà, promuovendo nelle aree depresse e poco servite miglioramenti misurabili e duraturi delle condizioni economiche. Con interventi volti a:

- a) migliorare la capacità dei leader, delle organizzazioni e delle reti locali per sostenere lo sviluppo economico delle comunità povere, sviluppando le opportunità di lavoro produttivo, migliorando l'accesso a mezzi di sussistenza sostenibili;
- b) rafforzare le comunità emarginate attraverso l'accesso alle opportunità economiche e ai servizi, sviluppando, con adeguato sostegno a livello locale, le capacità degli imprenditori, delle imprese sociali e degli innovatori d'impresa;
- c) affrontare problemi legati alle disparità di genere o di classe che impediscono alle popolazioni di ottenere lavoro produttivo e di accedere ai mercati e ai servizi finanziari;
- d) migliorare l'accesso alle energie rinnovabili e favorire il loro più efficiente utilizzo per creare comunità più soste-

nibili ed economicamente più resilienti, non trascurando di sviluppare una cultura di rispetto delle condizioni ambientali e di un accorto utilizzo delle risorse naturali;

e) rafforzare la resilienza e le capacità di offrire risposte adeguate ai rischi ambientali e climatici e alle catastrofi naturali, con la creazione di servizi di base capaci di affrontare emergenze a livello locale.

7. Sostegno dell'ambiente:

Il Rotary sostiene le operazioni di servizio destinate a tutelare e migliorare l'ambiente a salvaguardia delle condizioni di vita delle future generazioni.

Le attività dell'organizzazione sono svolte avvalendosi in modo prevalente della disponibilità al volontariato sia dei propri associati che di terzi, tutti impegnati a livello personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ma esclusivamente con intenti di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dai beneficiari.

Possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria; l'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie.

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

20.1 Organi del Rotary Club

Sono organi dell'organizzazione:

1. Assemblea dei soci
2. Consiglio Direttivo (organo di amministrazione dell'ente)
3. Presidente
4. Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condi-

zioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

5. Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di un anno e possono essere riconfermate nel rispetto delle previsioni del RI e le eventuali sostituzioni effettuate nel corso dell'anno decadono allo scadere dell'anno medesimo.

20.2 Assemblea ordinaria

L'assemblea annuale ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente oltre che per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale, per la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali, per la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, per deliberare sull'esclusione degli associati, per l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari, per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e qualsiasi mezzo digitale e/o telematico che possa comprovare la ricezione.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non

hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

20.3 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto dell'associazione con la presenza di almeno il 60% (sessanta per cento) dei soci attivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci attivi e la delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera inoltre lo scioglimento, la liquidazione la trasformazione, la fusione, la scissione e qualsiasi altra operazione che impatti sulla situazione giuridica dell'associazione non richiesta obbligatoriamente dalla legge italiana, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (75% = settantacinque per cento) dei soci attivi.

20.4 Soci

I soci attivi hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, godere del pieno elettorato attivo e passivo, essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; recedere dall'appartenenza all'organizzazione ed esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

I Soci hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, rispettare le delibere degli organi sociali, partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito, non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

20.5 Bilancio, destinazione del patrimonio e risorse

L'esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno successivo, il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

20.6 Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-

strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- quando siano superati i limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

20.7 Organo di revisione

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

20.8 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Rotary Foundation, se al momento della devoluzione sia ente del terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Rotary Italia.

20.9 Statuto

L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

F.to FRANCO REBECCHI

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.